



*Presidenza del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI  
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME  
DI TRENTO E DI BOLZANO

**Intesa ai sensi dell'art. 1, comma 558, della legge n. 205/2017 sullo schema di decreto del Presidente della Repubblica recante *Regolamento concernente l'organizzazione dell'Agenzia nazionale per la meteorologia e climatologia denominata «ItaliaMeteo» e misure volte ad agevolare il coordinamento della gestione della materia meteorologia e climatologia.***

Repertorio atti n. **82** /CSR del 30 maggio 2019

LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO LE REGIONI E LE  
PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO

Nella seduta del 30 maggio 2019:

VISTO l'articolo 1, commi da 549 a 561, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante *Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020*, concernenti il rafforzamento e la razionalizzazione dell'azione nazionale nei settori della meteorologia e climatologia, nonché l'istituzione dell'Agenzia nazionale per la meteorologia e climatologia denominata «ItaliaMeteo» e del Comitato di indirizzo per la meteorologia e la climatologia;

VISTO in particolare il comma n. 558, dell'articolo 1, della sopra citata legge che disciplina il regolamento di organizzazione dell'Agenzia «ItaliaMeteo» e stabilisce che sia approvato con decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, acquisita l'intesa in sede di Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 recante *Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59* ed in particolare gli articoli 8 (*l'ordinamento*) e 9 (*il personale e la gestione finanziaria*) del Titolo II – Le Agenzie;

VISTO lo schema di decreto del Presidente della Repubblica recante *Regolamento concernente l'organizzazione dell'Agenzia nazionale per la meteorologia e climatologia denominata «ItaliaMeteo» e misure volte ad agevolare il coordinamento della gestione della materia meteorologia e climatologia* inviato all'Ufficio di segreteria di questa Conferenza il 15 aprile 2019 con nota n. 3841 dal Dipartimento per gli Affari giuridici e legislativi (DAGL), diramato alle Amministrazioni interessate con nota DAR n. 6555 del successivo 18 aprile 2019;

VISTI gli esiti della riunione tecnica del 6 maggio 2019 nel corso della quale sono stati discussi dalle Regioni alcuni emendamenti al testo del decreto del Presidente della Repubblica di cui sopra;

AS

DA





*Presidenza del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI  
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME  
DI TRENTO E DI BOLZANO

RILEVATO che nell'odierna seduta di questa Conferenza le Regioni hanno espresso avviso favorevole all'intesa sul testo del decreto del Presidente della Repubblica di cui alla nota DAR n. 6555 del 18 aprile 2019, condizionandolo all'accoglimento delle proposte emendative contenute nell'allegato 1 che costituisce parte integrante del presente atto;

SANCISCE INTESA

nei termini di cui in premessa, sullo schema di decreto del Presidente della Repubblica recante *Regolamento concernente l'organizzazione dell'Agenzia nazionale per la meteorologia e climatologia denominata «ItaliaMeteo» e misure volte ad agevolare il coordinamento della gestione della materia meteorologia e climatologia* diramato con nota DAR n. 6555 del 18 aprile 2019, condizionata all'accoglimento delle proposte emendative contenute nell'allegato 1.

Il Segretario

Cons. Eugenio Galozzi



Il Presidente

Sen. Erika Stefani

7/10


A



CONFERENZA DELLE REGIONI  
E DELLE PROVINCE AUTONOME

19/92/SR7/C5

30 maggio 2019



**POSIZIONE SULLO SCHEMA DI DECRETO DEL PRESIDENTE  
DELLA REPUBBLICA RECANTE *REGOLAMENTO  
CONCERNENTE L'ORGANIZZAZIONE DELL'AGENZIA  
NAZIONALE PER LA METEOROLOGIA E CLIMATOLOGIA  
DENOMINATA «ITALLAMETEO» E MISURE VOLTE AD  
AGEVOLARE IL COORDINAMENTO DELLA GESTIONE DELLA  
MATERIA METEOROLOGIA E CLIMATOLOGIA.***

**Intesa, ai sensi dell'articolo 1, comma 558, della legge n. 205/2017.**

**Punto 7) O.d.g. Conferenza Stato-Regioni**

La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome esprime l'intesa sul provvedimento in oggetto, condizionata all'accoglimento delle proposte emendative, evidenziate nell'allegato, già concordate in sede tecnica.

Roma, 30 maggio 2019

Visto l'articolo 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'articolo 13, comma 1, lettera g) del decreto legislativo n. 1 del 2018 che, tra le strutture operative del Servizio nazionale della protezione civile, individua le strutture preposte alla gestione dei servizi meteorologici a livello nazionale;

Visto l'articolo 1, commi da 549 a 561, della legge 27 dicembre 2017, n. 205;

Considerato che l'articolo 1, comma 558, della legge n. 205 del 2017 demanda ad un decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, l'adozione del regolamento di organizzazione dell'Agenzia «ItaliaMeteo»;

Vista la ricognizione delle amministrazioni pubbliche che operano nel settore della meteorologia e climatologia;

Vista la preliminare ricognizione delle risorse umane, finanziarie e strumentali attualmente finalizzate alla meteorologia e climatologia da parte delle pubbliche amministrazioni, effettuata dal Comitato di indirizzo per la meteorologia e la climatologia;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del .....

Vista l'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in data .....

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del .....

Acquisiti i pareri delle Commissioni parlamentari competenti;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del .....

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze;



EMANA  
il seguente regolamento:



## ART. 1

*(Oggetto)*

1. Il presente regolamento disciplina l'organizzazione dell'Agenzia nazionale per la meteorologia e climatologia «ItaliaMeteo», di seguito "Agenzia", le misure di coordinamento, a livello nazionale, delle attività in materia di meteorologia e climatologia, nonché la razionalizzazione delle risorse.

## ART. 2

*(Coordinamento dell'attività di meteorologia e climatologia)*

1. L'Agenzia coordina le attività in materia di meteorologia e climatologia, anche al fine di supportare le autorità statali e regionali preposte alle funzioni di protezione civile, di tutela della salute e dell'ambiente, di politica agricola, negli ambiti di rispettiva competenza, ed in particolare nell'ambito del sistema di allerta nazionale per il rischio meteo-idrogeologico e idraulico, nonché per l'attuazione del piano sull'agricoltura di precisione e delle misure di mitigazione e di adattamento ai cambiamenti climatici.
2. L'Agenzia, al fine di potenziare la competitività italiana e la strategia nazionale in materia, nonché per le attività di supporto di cui al comma 1, stipula apposite convenzioni ~~con~~ con le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e con gli enti, gli organismi e le strutture del sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente di cui alla legge 28 giugno 2016, n. 132, operanti nel settore della meteorologia e climatologia, nonché con soggetti privati che svolgano, senza fine di lucro, un'attività operativa ed erogino prodotti o servizi di climatologia o meteorologia di interesse pubblico, di seguito "enti meteo", individuati, in sede di prima applicazione, nell'allegato 1 al presente regolamento.
3. Ulteriori enti meteo possono essere individuati dall'Agenzia, previo parere conforme del Comitato d'indirizzo per la meteorologia e la climatologia, di seguito "Comitato", con provvedimento del direttore.



4. Nell'ambito delle attività di coordinamento di cui ~~all'articolo 15~~  
l'Agenzia:

- a) raccoglie e archivia i dati osservativi, le previsioni e le simulazioni acquisiti dai soggetti di cui al comma 2, nonché quelli che riceve direttamente dal Centro europeo per le previsioni meteorologiche a medio termine (European Centre for Medium Range Weather Forecast - ECMWF);
- b) ridistribuisce senza oneri e tempestivamente agli stessi soggetti dati, prodotti, elaborati, analisi, previsioni meteorologiche, climatologiche e marine, integrati con le proprie;
- c) fornisce standard uniformi ottimali per le reti osservative, stabilendo i criteri tecnologici di qualità, di frequenza di acquisizione temporale e risoluzione spaziale;
- d) concorda, anche sotto il profilo finanziario, con i soggetti di cui al comma 2 le modalità di trasmissione e di scambio dei dati, nonché l'utilizzo delle infrastrutture di calcolo e informatiche e degli archivi dati;

~~È svolta in maniera affidata i compiti di cui al comma 51 della  
Legge n. 205 del 2013, così assorbiti alle funzioni di Servizio  
meteorologico nazionale previste dall'Organizzazione  
meteorologica Mondiale (OMM), al fine di aumentare la  
competitività e l'efficienza del sistema meteorologico.~~

### ART. 3

#### *(Rapporti con le Forze Armate)*

1. Per gli aspetti riguardanti la difesa e sicurezza nazionale, l'Agenzia assicura alle Forze Armate, senza oneri, i dati, i messaggi, le previsioni e i prodotti meteo-climatici nazionali e globali di cui ha la disponibilità, trasmettendoli all'Aeronautica militare sulla base di procedure tecniche concordate, senza soluzione di continuità, in modo sicuro e tempestivo.



#### ART. 4

*(Titolarità dei prodotti meteo-climatici)*

1. L'Agenzia è titolare e responsabile dei propri dati osservativi e delle proprie previsioni meteorologiche e climatologiche.
2. I soggetti di cui all'articolo 2, nel diffondere a livello locale le previsioni, danno visibilità all'Agenzia secondo le modalità stabilite dalla stessa.

#### ART. 5

*(Attività di ricognizione)*

1. In relazione all'esito dell'attività di preliminare ricognizione delle risorse umane, finanziarie e strumentali finalizzate dagli enti meteo alla meteorologia e climatologia, l'Agenzia, con l'accordo degli enti ~~è prevista l'opzione del personale interessato~~, può procedere alla confluenza delle risorse presso l'Agenzia stessa ovvero alla stipula di convenzioni, ai sensi dell'articolo 15, per regolare le attività di collaborazione.
2. Con provvedimento del direttore, previo parere conforme del Comitato, è aggiornata, con cadenza almeno biennale, la ricognizione di cui al comma 1.

#### ART. 6

*(Criteri organizzativi)*

1. L'organizzazione dell'Agenzia si ispira ai seguenti criteri organizzativi:
  - a) autonomia e responsabilizzazione in relazione al corretto uso delle risorse e al migliore conseguimento dei risultati attesi;
  - b) semplificazione e flessibilità organizzative;
  - c) valorizzazione delle risorse umane, anche con riferimento alle professionalità tecniche e alle specificità proprie dell'ambito scientifico di riferimento, attraverso la valutazione dei risultati conseguiti, assicurando la formazione e lo sviluppo professionale dei dipendenti;





- d) previsione di controlli interni per garantire l'imparzialità e la trasparenza dell'azione amministrativa;
  - e) contrasto alle situazioni di conflitto di interessi e dei fenomeni di corruzione ai sensi delle disposizioni della legge 6 novembre 2012, n. 190;
  - f) flessibilità e innovazione tecnologica a supporto dei processi gestionali;
  - g) sviluppo e garanzia della disponibilità di sistemi informativi.
2. L'Agenzia opera conformemente alle disposizioni di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, adottando propri regolamenti in materia di termini e di responsabilità dei procedimenti, nonché di disciplina dell'accesso ai documenti amministrativi.

#### **ART. 7**

*(Organi dell'Agenzia)*

1. Sono organi dell'Agenzia: il direttore, il comitato direttivo e il collegio dei revisori dei conti, che esercitano le attribuzioni loro demandate dalla legge e dallo statuto.

#### **ART. 8**

*(Il Comitato tecnico-scientifico)*

1. Il direttore, su proposta del Comitato di indirizzo per la meteorologia e la climatologia, può istituire, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, il comitato tecnico-scientifico con funzioni consultive.
2. Il comitato tecnico-scientifico è composto da sei esperti designati dal Comitato tra i soggetti in possesso di competenze ed esperienze consolidate in almeno uno dei seguenti settori: meteorologia; climatologia; archivi dati di supercalcolo; metodi e sistemi di rilevamento e di telecomunicazioni di dati meteorologici, climatici e marini; piattaforme applicative per la previsione e l'analisi di eventi meteorologici e climatici.



3. La partecipazione al comitato tecnico-scientifico è a titolo gratuito e non dà diritto ad alcun emolumento, compenso o gettone di presenza, fatto salvo il rimborso degli oneri di missione a carico del bilancio dell'Agenzia. Si applicano le disposizioni previste per i dirigenti delle amministrazioni dello Stato.

#### **ART. 9**

*(Organismo indipendente di valutazione)*

1. L'Agenzia si avvale dell'Organismo indipendente di valutazione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

#### **ART. 10**

*(Comitato dei garanti)*

1. L'Agenzia si avvale del comitato dei garanti previsto dall'articolo 22 del decreto legislativo n. 165 del 2001 o, in alternativa, di comitati già istituiti presso altre pubbliche amministrazioni previo accordo.

#### **ART. 11**

*(Struttura organizzativa)*

1. L'Agenzia si articola in quattro aree così individuate:
  - a) attività operative;
  - b) infrastrutture osservative e informatiche, anche con funzioni di ufficio per la transizione digitale di cui all'articolo 17, comma 1-*sexies*, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;
  - c) ricerca e sviluppo;
  - d) amministrazione, personale, comunicazione e formazione.
2. Con provvedimento del direttore, su proposta del dirigente interessato, possono essere istituite, nell'ambito di un'area, unità non dirigenziali per specifiche esigenze organizzative.



3. L'ufficio procedimenti disciplinari, di cui all'articolo 55, comma 4, del decreto legislativo n. 165 del 2001, è incardinato nell'area competente per il personale.

## ART. 12

### *(Personale)*

1. Al personale dell'Agenzia si applicano le disposizioni del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e il contratto collettivo delle funzioni centrali - Sezioni Ministeri.
2. Il personale appartenente all'area dirigenziale, per il quale si applica di norma il criterio della rotazione nelle responsabilità d'ufficio, sulla base degli indirizzi del direttore dell'Agenzia, è competente per l'attuazione e la gestione amministrativa, compresi gli atti che impegnano l'Agenzia verso l'esterno, nonché per la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa, anche mediante autonomi poteri di spesa e di acquisizione delle entrate, di organizzazione delle risorse umane disponibili, strumentali e di controllo.
3. Nei limiti delle disponibilità del proprio organico, l'Agenzia può avvalersi di personale proveniente da amministrazioni pubbliche, a esclusione del personale scolastico, da collocare in posizione di comando, ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127.
4. L'Agenzia si avvale altresì, nei limiti delle risorse disponibili, di un numero massimo di trenta unità di personale scientifico specializzato nel settore della meteorologia e della climatologia, attraverso il conferimento di incarichi individuali di lavoro autonomo ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001.

## ART. 13

### *(Sistemi di reclutamento)*

1. Il reclutamento del personale è effettuato in conformità al piano triennale dei fabbisogni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo n.



- 165 del 2001, adottato con provvedimento del direttore, sentito il Comitato, nel rispetto delle facoltà assunzionali previste dalla legge.
2. Il reclutamento del personale dell'Agencia avviene:
- a. mediante le procedure di mobilità di cui al capo III del titolo II del decreto legislativo n. 165 del 2001;
  - b. mediante le ordinarie forme di procedure selettive pubbliche ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo n. 165 del 2001, nei limiti delle facoltà assunzionali previste dalla legislazione vigente.

#### ART. 14

*(Dirigenti)*

1. Gli incarichi di funzione dirigenziale sono conferiti dal direttore tenendo conto delle caratteristiche della posizione da ricoprire e dei programmi da realizzare nei limiti della dotazione organica.

#### ART. 15.

*(Convenzioni)*

1. L'Agencia, ai sensi dell'articolo 1, comma 558 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, stipula convenzioni di sistema ~~tra l'Agencia e gli enti meteo~~ con gli enti meteo fornitori di servizi e prodotti meteorologici, volte a definire la collaborazione per la realizzazione e lo scambio di dati, prodotti e servizi di supporto, l'omogeneità e la qualità dei prodotti, la partecipazione ad aree di attività, progetti e iniziative comuni, anche nei settori della ricerca e sviluppo, della formazione e aggiornamento del personale, dell'informazione e comunicazione pubblica.
2. Con apposito regolamento interno, predisposto dal direttore e approvato dal Comitato, sono disciplinati i modelli organizzativi permanenti di coordinamento al fine di assicurare la necessaria armonizzazione delle attività oggetto delle convenzioni di sistema tra l'Agencia e gli enti meteo, garantendo nel contempo il rispetto delle rispettive responsabilità e la condivisione delle informazioni e delle



scelte operative, in un'ottica di complementarità. Tali modelli organizzativi comprendono uno stretto raccordo fra il direttore dell'Agenzia e i direttori/rappresentanti degli enti meteo coinvolti e possono comprendere anche specifiche Commissioni permanenti, individuate per le varie aree tematiche e che trattino, fra gli altri, gli aspetti relativi a:

- a. realizzazione di prodotti e servizi;
- b. comunicazione e diffusione di prodotti e servizi;
- c. ricerca e sviluppo;
- d. partecipazione a progetti e partenariati nazionali e internazionali;
- e. formazione e aggiornamento continuo del personale;
- f. fornitura di servizi di supporto.

3. L'Agenzia stipula convenzioni con soggetti pubblici che, in qualità di utenti di servizi meteo-climatologici, necessitano di consulenza, assistenza, servizio e supporto in campo meteo-climatologico, tra cui in particolare le autorità investite tramite norma primaria di specifiche funzioni.

4. L'Agenzia può inoltre sviluppare iniziative, in collaborazione con soggetti pubblici e privati, purché non in contrasto con i propri obiettivi, compiti e responsabilità istituzionali.

5. Il Comitato di indirizzo collabora con il direttore dell'Agenzia per la stesura del modello di convenzione di cui al comma 1 del presente articolo.

#### ART. 16

##### *Norme di salvaguardia*

Sono fatte salve le competenze delle Regioni a Statuto speciale e delle Provincie autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione.



## ART. 17

*(Disposizioni transitorie e finali)*

2. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.
3. Il direttore istituisce il sito istituzionale dell'Agenzia secondo le disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.
4. Nelle more dell'adozione dei provvedimenti attuativi le amministrazioni pubbliche, che operano nel settore della meteorologia, assicurano la continuità delle attività svolte nell'ambito delle rispettive competenze.



**Allegato 1 (articolo 2, comma 2)**

**Elenco Enti Meteo**

Ministero della Difesa e Forze Armate;

Presidenza del Consiglio dei ministri -Dipartimento della Protezione Civile

Consiglio Nazionale della Ricerche;

ISPRA, Roma;

Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria  
(CREA)

Regione Piemonte

ARPA Regione Piemonte

Regione Puglia

ARPA Regione Liguria (ARPAL)

Regione Molise

ARPA Regione Sardegna - (ARPAS)

Regione Toscana

Consorzio LAMMA Regione Toscana

ARPA Regione Emilia Romagna (ARPAE)

Regione Umbria

Regione Basilicata

Agenzia Lucana di Sviluppo e di Innovazione in Agricoltura (ALSIA -  
Ente subregionale) - Regione Basilicata

Regione Sicilia

ARPA Regione Calabria (ARPACAL)

ARPA - Regione Friuli Venezia Giulia (ARPA FVG)

Provincia Autonoma Trento (PAT)

Agenzia per la Protezione Civile della Provincia Autonoma Bolzano (PAB)

ARPA Regione Veneto (ARPAV)

Regione Abruzzo

Università ~~del Molise~~ dell'Aquila - ~~del Molise~~ (a supporto Regione  
Abruzzo)

Regione Campania

Regione Marche

ASSAM - Regione Marche



Regione Autonoma Valle d'Aosta

Agenzia Regionale di protezione civile - Regione Lazio

Agenzia Regionale Sviluppo e Innovazione dell'Agricoltura - Regione  
Lazio

ARPA Regione Lombardia

Fondazione Centro Mediterraneo Cambiamenti Climatici (CMCC-Lecce)

Fondazione CIMA







R E P U B B L I C A I T A L I A N A

## Consiglio di Stato

Sezione Consultiva per gli Atti Normativi

Adunanza di Sezione del 4 luglio 2019

**NUMERO AFFARE 00947/2019**

**OGGETTO:**

Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca – Ufficio Legislativo.

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante i termini “Regolamento concernente l'organizzazione dell'Agenzia nazionale per la meteorologia e climatologia denominata “ItaliaMeteo” e misure volte ad agevolare il coordinamento della gestione della materia meteorologia e climatologia”.

### LA SEZIONE

Vista la nota di trasmissione della relazione prot. n. 3571 del 13 giugno 2019 con la quale il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca - Ufficio legislativo - ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sull'affare consultivo in oggetto; esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Saverio Capolupo.

Premesso e Considerato

## 1. I riferimenti

Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca - Ufficio legislativo - con nota numero 000 3171 del 19 giugno 2019, ha chiesto il parere di questo Consiglio di Stato sullo schema di decreto del Presidente della Repubblica recante "Regolamento concernente l'organizzazione dell'Agenzia nazionale per la meteorologia e climatologia denominata "ItaliaMeteo" e misure volte ad agevolare il coordinamento della gestione della materia meteorologia e climatologia".

Il Provvedimento è proposto dal Presidente del Consiglio dei Ministri, dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'Economia e delle Finanze.

L'intervento è stato preceduto da incontri ai quali hanno partecipato i rappresentanti delle singole Amministrazioni competenti e dei principali Enti che operano nello specifico contesto.

Il provvedimento è stato predisposto in attuazione dei principi dettati dell'articolo 1, comma 558, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 ed il parere è richiesto ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

L'indicato articolo 1, comma 558, dispone che *"Con decreto del Presidente della Repubblica ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, è adottato il regolamento di organizzazione dell'Agenzia e, a seguito di una ricognizione delle risorse umane, finanziarie e strumentali attualmente finalizzate alla meteorologia e climatologia da parte delle pubbliche amministrazioni, sono definite misure volte ad agevolare il coordinamento della gestione della materia, attraverso la confluenza presso Italia Meteo delle risorse sopra citate ovvero attraverso la stipula di apposite convenzioni a carattere volontario tra l'Agenzia e i soggetti interessati, in particolare le strutture meteorologiche regionali o i servizi meteorologici regionali del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente di cui alla legge 28 giugno 2016, n. 132, per la definizione delle attività di collaborazione e per la*

*messa a sistema delle risorse finalizzate alla meteorologia in modo da aumentare la competitività e l'efficienza del sistema meteorologico”.*

Lo schema di decreto Presidenziale in esame è corredato dalla relazione illustrativa, dalla relazione tecnica, dalla relazione tecnica normativa (A.T.N.) e dall'analisi dell'impatto della regolamentazione (A. I. R.).

Alla relazione illustrativa è allegato il documento redatto dal Comitato di Indirizzo per la meteorologia e la climatologia.

Il documento, in particolare, raccoglie in alcune tabelle riassuntive i dati più rilevanti estratti dalla preliminare ricognizione delle risorse umane, finanziarie e strumentali, attualmente finalizzate alla meteorologia e climatologia da parte delle pubbliche Amministrazioni, effettuata dal Comitato di indirizzo per la meteorologia e la climatologia.

Le tabelle, ancorché non comprensive di tutti gli “assetti strumentali”, finanziari e delle risorse umane impegnate nelle varie attività, riportano quelli ritenuti più rilevanti. In particolare, sono indicati (distinti per funzioni, tipologia, numero, personale impegnato, costi di esercizio e Ente di riferimento) i dati relativi a:

- Rete osservativa atmosfera al suolo, mare e neve che riporta le Stazioni di monitoraggio atmosfera al suolo complessive; le Stazioni di monitoraggio mare complessive; le Stazioni di monitoraggio neve complessive;
- Rete osservazione radar meteo, radar marini costieri, dati di piattaforme satellitari e altra strumentazione;
- Rete di osservazione in atmosfera (radiosondaggi ed altra strumentazione);
- Individuazione della modellistica meteorologica marina e climatica;
- Sale operative e spese HW.

La Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, con repertorio atti n. 82/CSR del 30 maggio 2018, ha sancito l'intesa “... condizionata all'accoglimento delle proposte emendative

contenute nell'allegato 1" definite nell'ambito della riunione tecnica del 6 maggio 2019.

Le proposte emendative sono state integralmente recepite nel testo definitivo sottoposto al parere del Consiglio di Stato.

### *2. Le finalità dello schema di regolamento.*

Si premette che il Consiglio dello *European Center for Medium Weather Forecast di Reading (UK)* nel mese di giugno 2017 ha deciso, all'unanimità, di rilocalizzare in Italia, presso il Tecnopolo di Bologna, il centro elaborazione dati meteorologici.

Conseguentemente è sorta l'esigenza di razionalizzare e ricondizionare ad unità il sistema meteorologico nazionale, attualmente in capo ai diversi Attori pubblici, dislocati su differenti assetti territoriali, anche al fine di assicurare, a livello internazionale, una rappresentanza unitaria dell'Italia.

Con l'emanazione dell'art. 1, commi da 549 a 559, si è inteso, quindi, rafforzare e razionalizzare l'azione nazionale nei settori delle "previsioni meteorologiche, climatiche e marine nonché potenziare la competitività nazionale italiana e la strategia nazionale".

L'indicata norma giuridica, nell'istituire l'Agenzia denominata "ItaliaMeteo", ha disposto che con decreto del Presidente della Repubblica fossero emanate disposizioni volte a disciplinare l'organizzazione dell'Agenzia nazionale per la meteorologia e la climatologia nonché l'assetto organizzativo dell'Agenzia ItaliaMeteo.

### *3. Gli obiettivi dello schema di decreto Presidenziale.*

Il Ministero richiedente chiarisce che con lo schema di decreto in esame si sia inteso perseguire obiettivi generali e specifici.

L'obiettivo principale, peraltro indicato dallo stesso legislatore nell'art. 1, comma 558, della legge n. 205/2017, è stato individuato nella razionale riconduzione a unità del sistema nazionale della meteorologia e della climatologia con conseguente

potenziamento della competitività nazionale e efficienza del sistema meteorologico.

Relativamente ai secondi, sono stati richiamati:

- la definizione dell'assetto organizzativo dell'Agenzia ItaliaMeteo mediante la fissazione di criteri da utilizzare per la sua organizzazione e le funzioni da esercitare;
- il coordinamento delle attività nello specifico comparto affidato all'Agenzia ItaliaMeteo;
- il coordinamento dell'indicata Agenzia con il Ministero dell'Aeronautica militare.

#### *4. Lo schema di regolamento.*

Lo schema di decreto del Presidente della Repubblica si compone di 16 articoli, rispettivamente rubricati: articolo 1 (oggetto), articolo 2 (Coordinamento dell'attività meteorologica e climatologica), articolo 3 (rapporti con le Forze armate), articolo 4 (Titolarità dei prodotti meteo-climatici), articolo 5 (Attività di ricognizione), articolo 6 (Criteri organizzativi), articolo 7 (Organi dell'Agenzia), articolo 8 (Comitato tecnico scientifico), articolo 9 (Organismo di indipendente di valutazione), articolo 10 (Comitato dei garanti), articolo 11 (Struttura organizzativa), articolo 12 (Personale), articolo 13 (Sistemi di reclutamento), articolo 14 (Dirigenti), articolo 15 (Convenzioni), articolo 16 (disposizioni transitorie e finali).

Inoltre, in allegato 1) è riportato l'elenco degli attuali Enti meteo.

#### *5. La scheda AIR*

Il Consiglio di Stato ha sottolineato in più occasioni (cfr. pareri: Sez. consultiva atti normativi 24 febbraio 2016, n. 515, al punto 3; Comm. spec. 30 marzo 2016, n. 839, al punto 1 del 'considerato'; Comm. spec. 1° aprile 2016, n. 855, ai punti II.f).4, II.f).5 e II.g).1; Comm. spec.7 aprile 2016, n. 890, al punto 1 del 'considerato'; Comm. spec. 15 aprile 2016, n. 929, punti 1.5 e 3.1 del 'considerato');

Comm. spec. 3 maggio 2016, n. 1075, al punto 2, parte I del 'premessso e considerato'; Comm. spec. 5 maggio 2016, n. 1113, al punto 2; Comm. spec. 9 maggio 2016, n. 1142, ai punti 2.4 e 3.3, parte I, e 6.8.1, parte II, del 'considerato'; Comm. spec. 12 maggio 2016, n. 1183, punto 2.2 del 'considerato'; Comm. spec. 13 luglio 2016, n. 1640, al punto 2 del 'premessso e considerato 'parere Sez. consultiva atti normativi 24 febbraio 2016, n. 515; n. 298/2018 del 5 febbraio 2018; n. 635 del 14 marzo 2018) la rilevanza cruciale della fase attuativa di ogni nuova normativa e della relativa fase di monitoraggio.

Si segnala in proposito che, soprattutto in questa occasione, sussiste la necessità di un'azione di costante monitoraggio del funzionamento delle norme regolamentari volta a verificarne l'idoneità a perseguire, in concreto, gli obiettivi fissati: ciò rende necessaria anche una verifica di impatto successiva all'entrata in vigore delle nuove norme regolamentari così da identificare (e subito ridurre) eventuali oneri di comprensione, interpretazione, pratica applicazione da parte di tutti i destinatari nonché per prevenire il possibile contenzioso con interventi correttivi o di chiarimento.

Tale esigenza si manifesta, in particolare nel caso di specie, sotto differenti aspetti ove si considerino:

- gli effetti dell'intervento con riferimento agli obblighi derivanti dall'ordinamento europeo;
- l'impatto sul corretto riparto delle competenze legislative e regolamentari tra Stato e Regioni;
- la rilevanza della materia e i suoi molteplici riflessi;
- l'importo delle somme accantonate per dare attuazione al precetto normativo, quantitativamente limitato, sicché il monitoraggio potrà consentire, anche al fine di dare una concreta attuazione alle finalità del provvedimento, valutazioni volte a stabilire l'eventuale necessità e/o opportunità di rivedere l'importo accantonato;

- gli impatti economici, sociali ed ambientali;
- i riflessi sullo status giuridico ed economico del personale;
- gli effetti sull'intero sistema della concorrenza;
- le ricadute sulla tutela della salute e dell'ambiente, sulle scelte di politica agricola;
- i riflessi sulla sicurezza pubblica relativamente, ad esempio, al sistema di allerta nazionale per il rischio meteo –idrogeologico e idraulico;
- la tutela della sicurezza e della difesa nazionale.

Poiché, come avverte la stessa Analisi di impatto della regolamentazione, il monitoraggio è affidato a più Attori istituzionali (Agenzia ItaliaMeteo, Ministero dell'università, dell'istruzione e della ricerca, Università, Comitato di indirizzo per la meteorologia e la climatologia, Enti Meteo) – fermo restando l'azione di coordinamento in capo all'Agenzia ItaliaMeteo - sono auspicabili anche incontri periodici al fine di confrontare le esperienze maturate e le eventuali criticità emerse onde poter perimetrare compiutamente le necessarie iniziative correttive attinenti sia al funzionamento dell'organizzazione delineata nello schema di regolamento in esame sia alla necessità di colmare vuoti normativi riguardanti profili particolari emersi dalla prima applicazione del provvedimento.

Una fattiva collaborazione da parte di tutti gli attori istituzionali si rende, pertanto, necessaria per superare le oggettive criticità emerse in passato, determinate dalla frammentazione e dalla parcellizzazione dei servizi e delle funzioni.

In conclusione, il monitoraggio è indispensabile per due ragioni:

- da un lato, per verificare se il nuovo provvedimento ha effettivamente raggiunto gli obiettivi attesi e, in particolare, la razionalizzazione e la riconduzione ad unità del sistema nazionale della meteorologia e della climatologia nonché l'eliminazione di sovrapposizioni e duplicazioni, oltre al conseguimento di una effettiva integrazione delle conoscenze, delle capacità militari e civili, statali e regionali.

- dall'altro, per predisporre su una base istruttoria seria, 'quantitativamente informata', i più efficaci interventi integrativi e correttivi che, verosimilmente, considerata la rilevanza della materia, potrebbero rendersi necessari anche a breve distanza dall'entrata in vigore dello schema di regolamento in esame.

Nel caso di specie, la scheda A.I.R. sembra essere all'altezza dei propri compiti.

#### *6. Generazioni generali*

Come rilievo generale, si evidenzia che lo schema di regolamento necessita di un riesame sotto alcuni aspetti al fine di meglio delineare i profili soggettivi, oggettivi e procedurali di attuazione delle indicazioni della norma primaria che, a sua volta, indubbiamente presenta una formulazione carente sotto taluni profili.

D'altra parte, attraverso i regolamenti le Amministrazioni introducono norme giuridiche, destinate a regolare e incidere su posizioni giuridiche soggettive, sia pure nell'ambito della norma primaria, non in contrasto con essa, e nel solco dei principi e indirizzi ricavabili non solo dalla lettera legge ma anche dalla sua ratio, dalla sua intentio, dagli scopi espliciti o impliciti della stessa.

E' preciso onere del regolamento, pena la sua sostanziale inutilità, di introdurre nell'ordinamento giuridico chiare norme che permettano l'esecuzione e l'attuazione del dettato normativo primario, necessariamente generale ed astratto, nonché, soprattutto e con delicatissima rilevanza, la integrazione della legge nei casi in cui essa indichi i principi ma si presenti ambigua nel comando.

Soprattutto tale ultima funzione, proprio nella reticenza o ambiguità della norma primaria, riveste un delicatissimo ruolo e deve essere esercitata dopo un attento esame e comprensione della ratio, dell'intentio, dei principi generali dell'ordinamento giuridico, dei limiti costituzionali, della compatibilità con l'intero ordinamento giuridico, dei principi sottesi alla norma primaria da integrare.

Ciò posto, si osserva quanto segue.



La Sezione ritiene necessario, al fine di poter emettere il parere richiesto, che vengano acquisiti ulteriori elementi pur ribadendo la completezza della VIR.

Tenuto anche conto della pluralità dei Soggetti pubblici (ed eventualmente anche privati) chiamati a gestire la materia, oggettivamente complessa e di assoluta rilevanza per i motivi in precedenza evidenziati, che lo schema di decreto Presidenziale perimetri in modo chiaro e preciso l'area operativa della norma primaria al fine, cioè, di indicare compiutamente ruoli, obblighi, termini di adempimento, eventuali inosservanze e relative conseguenze.

Per la più sollecita definizione del parere, la Sezione ritiene utile, pertanto, procedere mediante l'audizione dei rappresentanti del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca che dovranno riferire sui profili di criticità di seguito evidenziati affinché vengano acquisiti, nella più celere sede, i sollecitati chiarimenti.

In particolare, le indicate necessità riguardano:

- le modalità di coordinamento dei vari enti che operano nel settore, affidato alla istituenda Agenzia (art. 2), per le quali, al fine di garantirne l'effettività e completezza, è auspicabile una formulazione della norma più stringente;
- il tema delle convenzioni che parrebbe rimesso "alla buona volontà" dei vari Competitor e Autorità regionali e statali, con il rischio di vanificare le finalità che hanno indotto il Legislatore a istituire l'Agenzia ItaliaMeteo;
- il profilo finanziario, in quanto la trasmissione e lo scambio dei dati ha un costo che potrebbe incidere negativamente sotto il profilo sia della tempestività sia della sicurezza;
- la formulazione dell'art. 5 (attività di ricognizione) poiché è rimessa alla volontà delle parti la "confluenza delle risorse finanziarie dagli enti" interessati all'Agenzia MeteoItalia;
- i rapporti della costituenda Agenzia con le Forze Armate (con particolare riferimento alla sicurezza nazionale);

- la disciplina in materia di scambio di informazioni e dei dati che parrebbe assumere natura squisitamente programmatica;
- il tema della “visibilità dell’Agenzia” di cui all’art. 4, comma 2;
- la natura gratuita e/o onerosa della collaborazione avendo rilevato che solo per i rapporti con le Forze Armate è prevista (articolo 4) la trasmissione dei dati e delle informazioni “senza oneri”.

P.Q.M.

La Sezione esprime il parere interlocutorio nei sensi in motivazione.

Fissa l’Adunanza del 25 luglio, alle ore 10, per l’audizione dei rappresentanti del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca.

Manda alla segreteria per i conseguenti adempimenti.

**L’ESTENSORE**  
Saverio Capolupo

**IL PRESIDENTE**  
Claudio Zucchelli

**IL SEGRETARIO**  
Maurizio De Paolis



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

## Consiglio di Stato

Sezione Consultiva per gli Atti Normativi

Adunanza di Sezione del 25 luglio 2019 e del 24 ottobre 2019

### **NUMERO AFFARE 00947/2019**

#### OGGETTO:

Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca.

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante "Regolamento concernente l'organizzazione dell'Agenzia nazionale per la meteorologia e climatologia denominata "ItaliaMeteo" e misure volte ad agevolare il coordinamento della gestione della materia meteorologia e climatologia".

#### LA SEZIONE

Vista la nota di trasmissione della relazione prot. n. 3571 del 13 giugno 2019 con la quale il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca - Ufficio legislativo - ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sull'affare consultivo in oggetto;

Visto il parere interlocutorio Numero 02003/2019 e data 08/07/2019 Spedizione;

Visti i documenti depositati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca in ottemperanza al suddetto parere;

Esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Giuseppe Rotondo.

Premesso e Considerato

Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca - Ufficio legislativo - con nota numero 3571 del 13 giugno 2019, ha chiesto il parere di questo Consiglio di Stato sullo schema di decreto del Presidente della Repubblica recante "Regolamento concernente l'organizzazione dell'Agenzia nazionale per la meteorologia e climatologia denominata "ItaliaMeteo" e misure volte ad agevolare il coordinamento della gestione della materia meteorologia e climatologia".

Il Provvedimento è proposto dal Presidente del Consiglio dei Ministri, dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, in attuazione dell'articolo 1, comma 558, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

Il concerto del Ministro per la pubblica amministrazione è stato comunicato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con nota 0000695 P- del 28 marzo 2019.

In data 15 aprile 2019, il Ministero dell'economia e delle finanze - Ufficio del coordinamento legislativo - ha restituito alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento affari giuridici e legislativi - il testo bollinato.

L'intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano è stata espressa in data 30 maggio 2019, "condizionata all'accoglimento delle proposte emendative, evidenziate nell'allegato, già concordate in sede tecnica".

Con parere interlocutorio Numero 02003/2019 e data 08/07/2019 Spedizione, la Sezione - dopo avere dato atto della sussistenza delle prescritte relazioni di accompagnamento allo schema di decreto, esposto il quadro normativo di riferimento nonché illustrato i presupposti fattuali sottesi alla richiesta di parere, le finalità e gli obiettivi dello schema di regolamento, tra cui quello principale individuato nella razionale riconduzione a unità del sistema nazionale della meteorologia e della climatologia con conseguente potenziamento della

competitività nazionale e efficienza del sistema meteorologico – ha ravvisato la necessità di acquisire ulteriori elementi istruttori per l'approfondimento dell'Affare. Tenuto anche conto della pluralità dei Soggetti pubblici (ed eventualmente anche privati) chiamati a gestire la materia, oggettivamente complessa e di assoluta rilevanza, la Sezione ha chiesto che lo schema di decreto Presidenziale “perimetri in modo chiaro e preciso l'area operativa della norma primaria al fine...di indicare compiutamente ruoli, obblighi, termini di adempimento, eventuali inosservanze e relative conseguenze” ed ha ritenuto “utile...procedere mediante l'audizione dei rappresentanti del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca” per una più celere definizione dell'Affare.

L'audizione dei rappresentanti del Ministero si è svolta il 25 luglio 2019, nella sala delle Adunanze del Consiglio di Stato.

Successivamente all'audizione, il Ministero rimettente ha fatto pervenire in data 8 ottobre 2019 gli atti e i documenti adempitivi

All'Adunanza del 25 ottobre 2019, l'Affare è stato trattenuto per la deliberazione del parere.

Come esposto in premessa, il provvedimento in esame è stato proposto dal Presidente del Consiglio dei Ministri e dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, in attuazione dell'articolo 1, comma 558, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

La Sezione dà atto che:

- è stata espressa l'intesa prevista dalla fonte normativa primaria;
- il concerto del Ministro per la pubblica amministrazione è stato comunicato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con nota 0000695 P- del 28 marzo 2019;
- con nota datata 15 aprile 2019, il Ministero dell'economia e delle finanze – Ufficio del coordinamento legislativo - ha restituito alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento affari giuridici e legislativi - il testo bollinato;
- non risulta espresso il concerto dal Ministro dell'economia e delle finanze.

Il Collegio osserva, sul punto ultimo, che la nota del MEF indirizzata alla Presidenza del Consiglio non può essere considerata come un “concerto” poiché non risulta sottoscritta dal Ministro né per ordine del Ministro. Essa semplicemente “restituisce il teso bollinato con le relazioni debitamente verificate”.

Tuttavia, il “concerto” non è richiesto dall’art. 1, comma 558, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 che così recita:

“Con decreto del Presidente della Repubblica ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, è adottato il regolamento di organizzazione dell’Agenzia ...”.

La fonte primaria non prevede, dunque, il previo concerto delle Amministrazioni.

Ragion per cui il concerto del MEF, siccome non espresso dal ministro o d’ordine del ministro, andrebbe espunto dal preambolo dello schema di Regolamento. Ove poi il Ministero rimettente, nonostante la mancanza di un obbligo di legge in tal senso, ritenesse il concerto del Ministro dell’economia e delle finanze comunque rilevante ai fini del procedimento di formazione del Regolamento, allora dovrà provvedere ad acquisirlo per essere inserito nel preambolo del Testo. Con l’avvertenza che il concerto va emesso dal Ministro o d’ordine del Ministro e, qualora non concordante in tutto o in parte, comporta la restituzione dell’Affare al Consiglio di Stato unitamente alle valutazioni del Ministero precedente.

Sempre in via preliminare, la Sezione ritiene che, per ragioni di economia procedimentale e sintesi espositiva, non occorra ripetere nel presente parere quanto già considerato in fatto e in motivazione nel parere Numero 02003/2019 e data 8 luglio 2019 Spedizione, il cui contenuto deve intendersi qui richiamato ad integrazione per “relationem”.

Il Collegio si concentrerà, dunque, esclusivamente sui rilievi formulati in sede di parere interlocutorio e sui chiarimenti forniti dal Ministero per iscritto all’esito dell’audizione del 25 luglio 2019.

Le necessità poste a chiarimento riguardavano:

- le modalità di coordinamento dei vari enti che operano nel settore, affidato alla istituenda Agenzia (art. 2), per le quali, al fine di garantirne l'effettività e completezza, è auspicabile una formulazione della norma più stringente;
- il tema delle convenzioni che parrebbe rimesso "alla buona volontà" dei vari Competitor e Autorità regionali e statali, con il rischio di vanificare le finalità che hanno indotto il Legislatore a istituire l'Agenzia ItaliaMeteo;
- il profilo finanziario, in quanto la trasmissione e lo scambio dei dati ha un costo che potrebbe incidere negativamente sotto il profilo sia della tempestività sia della sicurezza;
- la formulazione dell'art. 5 (attività di ricognizione) poiché è rimessa alla volontà delle parti la "confluenza delle risorse finanziarie dagli enti" interessati all'Agenzia ItaliaMeteo;
- i rapporti della costituenda Agenzia con le Forze Armate (con particolare riferimento alla sicurezza nazionale);
- la disciplina in materia di scambio di informazioni e dei dati che parrebbe assumere natura squisitamente programmatica;
- il tema della "visibilità dell'Agenzia" di cui all'art. 4, comma 2;
- la natura gratuita e/o onerosa della collaborazione, avendo rilevato che solo per i rapporti con le Forze Armate è prevista (articolo 4) la trasmissione dei dati e delle informazioni "senza oneri".

Il Ministero, in ottemperanza alle richieste istruttorie, ha riformulato in "parte qua" gli articoli del regolamento oggetto di osservazioni in conformità ai rilievi formulati, senza tuttavia stravolgere il contenuto sostanziale del Teso e nel rispetto delle esigenze di bilancio e della spesa pubblica.

Ragion per cui, il Consiglio di Stato non ravvede la necessità di acquisire un nuovo "Visto" della Direzione della Ragioneria generale dello Stato poiché le modalità di finanziamento previste nel regolamento, e di cui meglio si dirà in prosieguo, operano nell'ambito delle risorse previste a legislazione vigente. Sul punto, è utile

richiamare la Relazione tecnica di accompagnamento allo schema di decreto che, a pagina 3, ha dato sufficientemente conto dell'impatto economico finanziario delle convenzioni sul sistema erariale, chiarendo che la stipula di nuove convenzioni "non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto i soggetti convenzionati vi provvedono nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali già previste a legislazione vigente"; risorse che l'art. 5 del regolamento sottopone, peraltro, a ricognizione biennale affinché ne venga assicurato il controllo nei limiti delle disponibilità a regime.

La precisazione in punto di contenimento e controllo della spesa pubblica si è resa necessaria perché le osservazioni del Consiglio di Stato hanno riguardato, tra l'altro, il tema delle convenzioni e quello dei profili finanziari.

Nel merito delle modifiche apportate al testo in ottemperanza alle osservazioni del Consiglio di Stato, la Sezione svolge le seguenti considerazioni.

Sono stati modificati gli articoli 1 e 2, comma 4, in modo da rendere più esplicita la funzione unitaria dell'Agenzia nel coordinamento della materia e la confluenza delle risorse finalizzate allo scopo. L'art. 1 è stato, altresì, modificato, prevedendo la volontarietà della stipula delle convenzioni.

Nessuna osservazione è da formulare sul punto.

E' stato riformulato l'art. 5 (attività di ricognizione) con riguardo ai rilievi sul "profilo finanziario", nel senso di rendere non più facoltativa la confluenza delle risorse degli enti interessati all'Agenzia Italia-Meteo "una volta raggiunto l'accordo con gli enti interessati". Nessuna, ulteriore osservazione si rende necessaria al riguardo.

Sono stati chiariti i rapporti della costituenda Agenzia con le Forze Armate (con particolare riferimento alla sicurezza nazionale), precisandosi che le attività meteo che l'Aeronautica gestisce "de facto", in assenza di un servizio meteorologico nazionale civile operativo, saranno trasferite all'Agenzia senza soluzione di continuità e con modalità e tempistiche definite da specifici accordi. La Sezione,



pur comprendendo la complessità delle funzioni e delle operazioni sottese alla migrazione e allo scambio dei dati, ritiene i chiarimenti alquanto generici e dilatori. Esorta, pertanto, il Ministero a meglio definire le modalità degli accordi e la tempistica di trasferimento delle attività meteo.

Con riguardo alla “disciplina in materia di scambio di informazioni e dei dati che parrebbe assumere natura squisitamente programmatica”, il Ministero ha meglio esplicitato, nella relazione di accompagnamento, il ruolo e il funzionamento dell’Agenzia nel rapporto esterno con i richiedenti i “dati”, in particolare con le Regioni e gli Enti locali nonché gli Enti proprietari delle reti che possono diventare, quest’ultimi, “enti del sistema unitario” e convenzionarsi con l’Agenzia medesima.

Nulla ha da osservare la Sezione, ritenendo i chiarimenti sufficienti.

Sul tema della “visibilità dell’Agenzia”, è stato riformulato l’art. 4, comma 2.

La nuova formulazione appare maggiormente congruente rispetto alla esigenza di assicurare una completa informazione al pubblico in funzione della diffusione a livello locale delle previsioni meteo. Nulla, dunque, è da osservare sul punto.

In ordine, infine, alla natura gratuita e/o onerosa della collaborazione, il Ministero ha modificato l’art. 15 inserendo al comma 1, dopo la locuzione “volte a definire, l’inciso “le modalità anche di finanziamento, nell’ambito delle risorse previste a legislazione vigente, per la produzione ...”.

La modifica, effettuata mediante la previsione normativa della copertura finanziaria delle convenzioni da stipulare a carattere volontario, appare rispondente alle osservazioni formulate.

Tuttavia, il Collegio osserva che analoga previsione (risorse e copertura finanziaria) sarebbe opportuno inserire anche nell’art. 2, comma 2, del regolamento, laddove la norma contempla la “stipula di apposite convenzioni a carattere volontario” per le attività di supporto di cui al comma 1 del medesimo articolato; convenzioni che possono essere stipulate anche con soggetti privati (meglio indicati nell’Allegato 1 al decreto), definiti “enti meteo” oltre che con enti, organismi e strutture del sistema

nazionale e più in generale con le amministrazioni pubbliche.

Infine, la Sezione osserva che l'insieme del procedimento preordinato alla stesura del decreto (c.d. "drafting") ha evidenziato taluni refusi grammaticali, ortografici e sintattici che sarà opportuno emendare.

In primo luogo, si evidenzia un uso non appropriato della punteggiatura e delle congiunzioni.

E' opportuno che la numerazione dei commi venga inserita sempre tra due virgole (ad esempio all'art. 2, comma 4, lett. a, dopo l'inciso "comma 551" va inserita la virgola).

All'art. 1, comma 1, l'inciso "di seguito Agenzia" va inserito tra due "virgole".

Sempre all'art. 1, alla congiunzione "nonché" è preferibile la congiunzione "anche".

All'art. 2, comma 1, la congiunzione "ed" va eliminata poiché l'inciso che precede si conclude già con la "virgola" e rappresenterebbe, pertanto, un ridondanza grammaticale.

Il comma 2 del medesimo articolo andrebbe meglio riformulato, per esigenze di "consecutio temporum", come segue: "L'Agenzia, per le attività di supporto di cui al comma 1, anche al fine di potenziare la competitività italiana e la strategia nazionale in materia, stipula apposite convenzioni a carattere volontario ...".

All'art. 2, comma 3, va eliminato l'aggettivo "conforme" dopo il sostantivo "parere", altrimenti potendosi interpretare la locuzione "parere conforme" nel senso di parere vincolante, laddove la natura vincolante di un parere può derivare esclusivamente dalla fonte normativa primaria deputata a regolare il regime delle competenze degli organi (art. 97 Cost.).

Analogamente per l'art. 5, comma 2, dove compare nuovamente l'aggettivo "conforme", il cui uso potrebbe ingenerare dubbi sulla natura giuridica del medesimo alterando il regime delle attribuzioni senza una specifica previsione della norma primaria di legge.

All'art. 6, comma 1, dopo il sostantivo "criteri" eliminare l'aggettivo "organizzativi" in quanto già esplicitato nella rubrica dell'articolo.

All'art. 6, comma 2, è opportuno riformulare il testo della disposizione nei limiti espositivi che seguono: "L'Agenzia opera conformemente alle disposizioni di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241". Non v'è alcuna necessità, infatti, di ribadire ciò che la legge già prevede, ovvero l'esistenza di un generale potere regolamentare per disciplinare la materia dei termini, del procedimento e dell'accesso ai documenti amministrativi insito già nella richiamata legge generale sul procedimento amministrativo.

L'art. 7 del regolamento copia una medesima disposizione dello statuto. La norma è inutile e decontestualizzata, poiché la fonte primaria (art. 1, comma 557, quarto periodo, della legge n. 205 del 2017) ha attribuito allo statuto la competenza relativa all'articolazione degli organi dell'agenzia. Essa andrebbe, pertanto, eliminata.

Analogamente per l'art. 12:

- il cui comma 1 copia il testo dell'art. 1, comma 555, della legge n. 205 del 2017;
- il cui comma 3 copia il testo dell'art. 1, comma 556, della medesima legge.

Entrambi questi commi (1 e 3) andrebbero espunti.

Sempre con riguardo all'art. 12, il comma 4 copia il testo del comma 554 dell'art. 1, secondo periodo, della legge n. 205 del 2017. Nel testo dell'articolato è stata aggiunta la parola "climatologia" dopo "meteorologia", che tuttavia la fonte normativa primaria non contempla. Poiché il comma 554 citato regola una specifica fattispecie di cui delimita l'ambito oggettivo di applicazione della norma, anche avuto riguardo all'utilizzazione delle risorse finanziarie, la Sezione reputa impropria l'estensione applicativa della norma medesima anche al settore della "climatologia".

Valuti il Ministero se espungere il sostantivo dal testo.

Anche il comma 2 dell'art. 13 è una copia sostanziale dell'art. 1, comma 554, primo periodo, della legge n. 205 del 2017. Valgono per esso le medesime considerazioni

sin qui svolte.

Al riguardo, e con carattere di generalità, la Sezione soggiunge che è buona tecnica redazionale non appesantire il regolamento con la ripetizione di norme già contemplate dalla fonte primaria, dovendosi fare uso del potere regolamentare (fonte secondaria del diritto) esclusivamente per introdurre, pur sempre nei limiti consentiti dalla legge attributiva del potere, norme di carattere innovativo dell'ordinamento giuridico.

Nel comma 2 dell'art. 15 viene fatto rinvio all'emanazione di un futuro regolamento interno. La Sezione reputa la norma poco congruente sotto il profilo giuridico, in quanto inserita in una fonte produttiva impropria, ossia il regolamento in esame, laddove la potestà normativa secondaria trova la propria fonte esclusivamente nella legge sovraordinata ad esso.

Se il Ministero intende disciplinare i "modelli organizzativi" con un proprio regolamento, ben può farlo nell'esercizio e nei limiti della propria potestà organizzativa; ma sarebbe meglio procedere, a fini di organicità della relativa disciplina, con questo stesso regolamento.

Il comma 2 dell'art. 17 attribuisce al direttore il potere di istituire il sito istituzionale dell'Agenzia. La norma reca una disposizione che la Sezione reputa non in linea con la rubrica dell'articolo ("Disposizioni transitorie e finali").

La collocazione del comma all'interno dell'articolo sulle "Disposizioni transitorie e finali" appare decontestualizzata e comunque mal collocata, poiché l'istituzione del "sito" in questione non è stata prevista in via meramente transitoria o provvisoria bensì a regime. Valuti il Ministero l'opportunità di collocare la norma in un contesto più congruente come potrebbe essere, ad esempio, il contenuto recato dall'art. 8.

Nell'allegato 1 al regolamento, al terzo rigo la preposizione articolata "della" va sostituita con la preposizione "delle" (Consiglio nazionale delle Ricerche).

Infine, si rammenta al Ministero di inserire in calce al testo la seguente formula di

chiusura: “Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare”.

In conclusione, la Sezione - richiamati i contenuti del parere interlocutorio dell'8 luglio 2019, esaminato lo schema di regolamento e dato atto dei rilievi di cui sopra - esprime parere favorevole con osservazioni e condizioni sullo schema di decreto in oggetto.

P.Q.M.

La Sezione esprime parere favorevole con osservazioni e condizioni sullo schema di “Regolamento concernente l'organizzazione dell'Agenzia nazionale per la meteorologia e climatologia denominata “ItaliaMeteo” e misure volte ad agevolare il coordinamento della gestione della materia meteorologia e climatologia”.

L'ESTENSORE  
Giuseppe Rotondo

IL PRESIDENTE  
Carmine Volpe

IL SEGRETARIO  
Cinzia Giglio

